CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, DEI RIFIUTI SPECIALI, FERROSI ED INGOMBRANTI E DELLE ATTREZZATURE CONNESSE AL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRA GLI SCALI DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO E DALL'ARCIPELAGO EOLIANO AGLI SCALI DI TERRAFERMA DELLA DURATA DI MESI 2 (DUE) – CIG: B180318FA5

ART.1

Servizio Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento con procedura aperta dei servizi di trasporto di rifiuti urbani, assimilabili e provenienti da raccolta differenziata come specificato nei successivi commi, e secondo le modalità indicate ai successivi articoli e nel presente capitolato che fanno parte integrante del bando di gara, ove sono stati stabiliti itinerari e orari, prodotti dal Comune di Lipari nelle seguenti isole: Lipari, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano. Il servizio di raccolta e igiene ambientale sul territorio delle isole del Comune di Lipari è svolto da altro raggruppamento di imprese, questo appalto è relativo al servizio complementare di trasporto marittimo e stradale presso gli impianti finale già individuati dalla Stazione Appaltante.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nelle direttive 204/17/CE e 2004/1/CE recepite con D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36.

ART.2

Sfera di applicazione

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo e terrestre di trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, dei rifiuti speciali, ferrosi ed ingombranti, e delle attrezzature connesse al servizio rifiuti solidi urbani tra gli scali delle isole dell'arcipelago eoliano e dall'arcipelago agli scali di terraferma, specificati nell'allegato "A", in armonia con la legislazione vigente.

L'Affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

La ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella Regione e Città Metropolitana/Provincia in cui si eseguono i servizi oggetto dell'appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificate e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopramenzionate e della loro incondizionata accettazione.

ART.3

Descrizione del servizio

Il presente appalto si articola nei seguenti servizi:

 Trasporto con nave dedicata e scarrabili e/o altro mezzo idoneo dei materiali provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e provenienti da raccolta differenziata di qualsiasi categoria, caricati tra gli scali delle isole dell'arcipelago eoliano e dell'arcipelago agli scali di terraferma, trasporto terrestre dei rifiuti fino agli impianti di destinazione, secondo le necessità espresse dalla Stazione Appaltante e dal Comune di Lipari.

- Ausilio alla Stazione Appaltante ed al Comune di Lipari nelle operazioni di coordinamento e gestione dell'attività logistica dei viaggi.
- Gestione della documentazione dei servizi di trasporto oggetto dell'affidamento (acquisto, vidimazione e compilazione dei formulari di identificazione, rifiuti, bolle, ecc. ecc.);
- Individuazione, allestimento a propria cura e spese e gestione di un HUB, area dedicata per il deposito/movimentazione mezzi, attrezzature e cassoni scarrabili necessari al servizio.

Sarà obbligo della Ditta Appaltatrice predisporre e fornire alla Stazione Appaltante ed al Comune di Lipari tutte le informazioni utili, tali da consentire alla medesima la massimizzazione dei risultati in termini di quantità trasportate e tempi di trasporto.

DEFINIZIONI:

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui al D.Lgs. 152/06, ai fini del presente capitolato, vengono adottate le seguenti definizioni:

- a) Appaltatore, Ditta, Impresa: la ditta Aggiudicataria dell'appalto;
- b) Rifiuti Urbani e differenziati oggetto del presente appalto: rifiuti provenienti dalla gestione integrata sull'arcipelago;
- c) Conferimento: l'operazione di scarico dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento, trattamento o recupero preventivamente concordati e indicati dalla S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. e dal Comune di Lipari.

Stazione Appaltante – Committente: S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l.

ART.4

Requisiti di partecipazione

Il Servizio si dovrà effettuare con una nave in piena disponibilità dell'appaltatore, in grado di tenere una velocità di crociera non inferiore a 13 nodi, in regola con tutti gli obblighi di legge in materia di trasporto via mare dei R.S.U., dotata di un garage utile per poter scarrare non meno di 12 scarrabili (mc. 26/30) e trasportare due motrici.

Nel caso di guasto o impossibilità all'esercizio della nave individuata al servizio l'appaltatore dovrà intervenire con immediatezza a garantire il supporto fornendo ove necessario i contenitori (casse scarrabili, compattanti ecc.) per garantire capacità di deposito e il regolare esercizio della raccolta, attivarsi con le navi di linea per la movimentazione degli stessi contenitori sino agli impianti finali una volta saturate le volumetrie utili di deposito. Qualora il fermo della nave dovesse perdurare per oltre 5 gg., l'appaltatore dovrà fornire in sostituzione, e sino alla riparazione/disponibilità della nave principale, una seconda nave in grado di fare fronte al servizio per come originariamente organizzato con la nave principale.

La nave dovrà essere in disponibilità con qualsiasi titolo valido riconosciuto dalla legge (ad esempio proprietà, leasing, noleggio, locazione ed altri equivalenti). La disponibilità della nave dovrà garantire il pieno rispetto del programma di trasporto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di guasto della nave principale la mancata applicazione del supporto e attività indicate precedentemente prevedranno l'applicazione delle penali derivanti dal mancato espletamento del servizio.

Le ditte esercenti la fase di trasporto rifiuti dovranno possedere l'iscrizione alle categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: Cat. 1D, 4E, 5F.

Le navi impiegate dovranno mantenere in vigore i certificati di Legge e quelli in materia di trasporto rifiuti via mare. Anche eventuali altre navi immesse in servizio, previa approvazione S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. e del Comune di Lipari, dovranno essere in possesso dei predetti documenti e certificati.

Il Comune di Lipari, in raccordo con la S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l., coordinerà l'operatività e renderà noti i giorni di impiego delle navi dedicate redigendo e notificando il programma giornaliero del servizio ai soggetti interessati.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attenersi alle specifiche direttive di programmazione/esecuzione del servizio emanate dal Comune di Lipari al fine di garantire il rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti per la tutela dell'ambiente e delle matrici interessate quali acqua, aria, suolo, componenti paesaggistiche.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire su idonei automezzi, autorizzati ai sensi delle norme vigenti al trasporto dei rifiuti, ad esempio:

- semirimorchi od autoarticolati, autocompattanti, walkingfloor, che garantiscono le portate necessarie, nel rispetto delle norme del settore, del vigente Codice della Strada e delle regole stabilite dalle compagnie di navigazione per l'imbarco sulle navi per il trasporto via mare.

Il materiale, in funzione delle caratteristiche merceologiche e delle esigenze operative della S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. e del Comune di Lipari, dovrà essere caricato/scaricato mediante attrezzatura meccanica a carrello elevatore, o altra idonea.

Gli automezzi autorizzati ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno accedere agli impianti di trasferimento e selezione previa autorizzazione da parte del responsabile dell'impianto ed esclusivamente per espletare le funzioni di carico/scarico o stazionamento di attesa.

L'orario di esercizio potrà essere anche notturno e compresi i festivi e prefestivi.

Il servizio di trasporto dovrà essere strutturato tenendo conto sia dell'orario dell'impianto e delle sue caratteristiche di esercizio, sia degli orari di apertura degli impianti di destinazione.

Nel costo del servizio è remunerata anche l'utilizzo di un'area HUB per il posizionamento di mezzi, cassoni, presse, stazioni compattanti e quanto necessario per la logistica necessaria alla perfetta esecuzione del servizio. L'area HUB necessaria alla logistica, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà essere individuata e proposta in sede di gara dai partecipanti all'assegnazione del servizio. Prima dell'avvio di esercizio della stessa, a cura e spese dell'appaltatore si dovrà procedere ad allestirla con i presìdi di sicurezza e ambientali necessari. L'hub potrà essere ubicato in qualsiasi isola del Comune.

Nell'esecuzione del servizio appaltato per ogni operazione effettuata (caricamento, rifornimento, viaggio mezzo carico, trasporto su nave, ritorno mezzo scarico, accesso viabilità pubblica ecc.) dovranno essere fornite specifiche garanzie sul controllo e la minimizzazione degli impatti ambientali generati, con particolare rilevanza agli aspetti di: consumo materie prime (carburanti), emissioni atmosferiche da combustione, emissione odorigene, eventuali perdite di liquami ed emissioni di rumore.

Oltre all'efficienza, minimizzazione degli impianti ambientali ed economicità, il servizio dovrà svilupparsi garantendo la massima continuità.

Il numero e la tipologia degli automezzi autorizzati dovrà essere tale e sufficiente da assicurare il trasporto dei rifiuti in qualsivoglia circostanza e situazione.

Sarà a carico della Ditta Aggiudicataria di reperire, a proprie spese, gli eventuali ulteriori automezzi che durante il servizio, in circostanze particolari e/o per sopperire a picchi di rifiuti improvvisi od a causa di specifiche emergenze. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di esercizio.

Gli automezzi che, a giudizio insindacabile della S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l., non fossero ritenuti idonei al trasporto, verranno respinti senza alcun onere, con l'applicazione delle penali derivanti dal mancato espletamento del servizio.

La S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. ed il Comune di Lipari non si assumono alcuna responsabilità

per eventuali trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi.

In sede di partecipazione la ditta dovrà fornire <u>una specifica relazione tecnica descrittiva</u> della modalità di esecuzione del servizio, allegando un elenco dei mezzi (nautici e terrestri da utilizzare) indicando criterio di disponibilità delle stesse, descrizione tecnica, schede tecniche, documentazione probante dei requisiti posseduti dalle stesse, elenco attrezzature e mezzi per la movimentazione dei rifiuti e relative autorizzazioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, planimetria catastale dell'area individuata e particelle interessate con relativa destinazione d'uso e descrizione dei criteri di allestimento ed esercizio. Nella relazione dovrà essere inserito uno specifico passaggio descrittivo delle attività di supporto al servizio in caso di guasto o indisponibilità della nave dedicata a partire dalle prime ore di fermo della nave principale sino allo scadere dei 5 gg. che prevedono l'intervento della nave in sostituzione.

In relazione alle attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante le stesse dovranno essere manutenute e custodite a cura della ditta appaltante.

ART.5

Previsione operativa e stima delle attività

PREVISIONE OPERATIVA STIMATA SULLA BASE DELL'ATTUALE ESERCIZIO PREVISTO PER MESI 2 (DUE) OGGETTO DI AFFIDAMENTO:

- Percorrenza in miglia circa 1.600;
- Scali circa n. 100:
- Impiego della prima nave per circa gg. 75.

Movimentazioni cassoni scarrabili di ogni tipologia di rifiuti di mc. 26/30:

a) Alicudi	da 1	a 3;
b) Filicudi	da 4	a 8;
c) Panarea	da 0	a 0;
d) Vulcano	da 7	a 10;
e) Stromboli	da 12	a 15;
f) Lipari	da 100	a 150.

Attrezzature minime richieste (da utilizzare su tutte le isole del Comune):

- n. 31 cassoni scarrabili c.a. da mc. 30 (forniti dalla S.A);
- n. 5 cassoni scarrabili coperti da mc. 30;
- n. 7 cassoni compattanti scarrabili per indifferenziata da mc. 20;
- n. 13 cassoni compattanti scarrabili per differenziata da mc. 20 (forniti dalla S.A.);
- n. 5 cassoni scarrabili c.a. coperti bassi da mc. 15 (forniti dalla S.A.);
- n. 1 pressa stazionaria da min. ton. 40 per HUB logistico da ubicare;
- n. 5 cassoni scarrabili per pressa stazionaria da mc. 30

Le previsioni dei dati di cui sopra sono indicative dei dati in possesso della S.A. relativi agli anni precedenti e sono da considerare variabili in conseguenza delle reali esigenze operative. Le prestazioni sopra indicate che saranno remunerate sono da intendersi a misura.

ART.6

Costi del servizio ed elenco prezzi

COSTI DEL SERVIZIO

Per la definizione dei costi stimati si rinvia all'allegato "A" al presente Capitolato.

La S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. ed il Comune di Lipari riconoscono l'utilizzo della nave dedicata al trasporto rifiuti per il periodo di incarico del presente Capitolato (mesi 2).

Verrà riconosciuto, anche nel caso di utilizzo inferiore, la quota alla voce "spese per anno".

Riguardo agli altri parametri le modalità applicate sono le seguenti:

- "Spese per mese di esercizio" il parametro sarà utilizzato per conteggiare i giorni nei quali la nave ha prestato effettivamente il servizio;
- "spese per mese d'inattività" saranno conteggiati i restanti giorni in cui la nave è rimasta inattiva per necessità e variazioni di programma e/o per avverse condizioni meteo marine;
- "miglia percorse" saranno riconosciuti quelli effettuati riscontrabili dai giornali ufficiali di bordo;
- "scali effettuati" saranno riconosciuti quelli riscontrabili dai giornali ufficiali di bordo;
- Qualora si preveda di superare normalmente le 10 ore di servizio, tenendo conto che l'equipaggio può effettuare, tranne casi eccezionali ed imprevedibili, solo due ore di straordinario nello stesso giorno, verrà imbarcato il II equipaggio e la S.R.R. ed il Comune di Lipari riconosceranno il relativo costo come da parametro ministeriale;
- I costi per straordinari dell'equipaggio saranno riconosciuti solo dopo il superamento delle ore 10 ore di servizio giornaliero considerato porto base Lipari o Milazzo, a seguito di documentazione idonea.

Per tutti i parametri di costo, fissi e variabili, si assumeranno quelli relativi all'unità effettivamente impiegata dall'Appaltatore previa verifica dei parametri costo definiti nello specifico caso dalla Direzione Generale del MIT. Tali parametri di costo non potranno comunque essere maggiori di quelli indicati a base di gara per il mezzo navale indicato.

Nel caso di utilizzo forzato per cause di emergenza o forza maggiore di una M/N avente caratteristiche inferiori alle minime indicate non verranno pagati oneri per gli straordinari.

Per quanto riguarda il costo del trasporto degli scarrabili e tutto il servizio annesso, comprensivo del costo del personale, mezzi, e spese di qualsiasi tipo è quella desumibile dai parametri definiti nell'allegato "A" al bando di gara.

ART.7

Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata mesi 2 (due) a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio.

Il committente si riserva di far iniziare il servizio prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, in caso di accertata necessità ed urgenza, previa redazione di apposito verbale.

ART.8

Importo dell'appalto

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara è fissato in €. 498.771,44 (quattrocentonovantottomilasettecentosettantuno/44) esclusa IVA al 10%, di cui il 2% pari a €. 9.975,43 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, che trova copertura nel corrispondente finanziamento regionale riconosciuto al Comune di Lipari per il trasporto dei rifiuti a terraferma.

ART.9

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione del servizio al Comune di Lipari sarà effettuata dalla ditta affidataria con cadenza mensile di pari importo.

Eventuali altri servizi per terzi potranno essere effettuati dall'appaltatore solo dopo il benestare della S.R.R. e del Comune di Lipari, che verificheranno che il servizio per terzi non crei difficoltà o nocumento al servizio RSU; nel caso in cui il servizio per terzi avvenga nello stesso giorno in cui viene effettuato o era programmato anche il servizio RSU, i costi fissi della nave verranno riconosciuti alla ditta affidataria al 50%.

I pagamenti sono condizionati all'effettivo versamento delle somme previste da parte della Regione Siciliana nei conti e nelle disponibilità del Comune di Lipari.

In caso di mancato versamento delle somme anzidette, la Stazione Appaltante si riserva di non affidare il servizio o di sospendere il servizio, senza che la ditta aggiudicatrice possa vantare diritto alcuno.

ART.10

Presentazione dell'offerta economica

L'offerta economica, oltre all'indicazione del prezzo richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà indicare il ribasso percentuale da applicare sulla tabella di cui all'allegato "A" al bando di gara le cui voci concorreranno all'importo a base di gara.

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Appaltante.

È facoltà dei partecipanti di richiedere alla S.A. eventuali sopralluoghi presso le aree interessate dal servizio.

I quesiti eventualmente necessari dovranno essere formulati entro il 21/05/2024.

ART.11

Aggiudicazione della gara

L'Aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 108, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, con il criterio del minor prezzo.

L'Aggiudicazione è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla Ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento.

L'Aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la quale sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 90 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per l'amministrazione è subordinata:

- a) all'adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione;
- b) all'acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e alla lotta alla delinquenza mafiosa di cui al decreto legislativo 490 del 08/09/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora alcune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si applicherà il disposto dal D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un'unica offerta purché sia ammissibile. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non appaltare.

ART.12

Disponibilità dei mezzi nautici

La Ditta Aggiudicataria al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità di nr. 1 nave, e dei mezzi di trasporto gommati ed attrezzature necessarie all'effettuazione del servizio offerti per l'esecuzione dello stesso, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo in maniera esclusiva ed immediata.

ART.13

Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo desumibile dal precedente articolo 5 e secondo le modalità previste all'art. 8, punto 8 "Contenuto delle offerte" del bando di gara, a garanzia dell'offerta.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione definitiva.

L'Aggiudicatario è invece obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'articolo 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del c.c. e d'attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

Qualora si verificassero da parte della Ditta Aggiudicatrice, nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo articolo 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

ART.14

Responsabilità e copertura assicurativa

La D.A. assicurerà i mezzi navali e gommati ed il relativo personale utilizzato nel servizio, nel rispetto delle vigenti normative di Legge.

La D.A. è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.

A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di Legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A.

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni di imbarco e sbarco per le persone.

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

ART.15

Obblighi della ditta aggiudicataria

La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, i mezzi

gommati e le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri.

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale.

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92;

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

È a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro e, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si istaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente:

La D.A. con l'assunzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, diventa titolare del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore": in caso di immotivato abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, la Stazione Appaltante, previa diffida a mezzo PEC di attivazione immediata del servizio, potrà attivare tutte le procedure d'urgenza e straordinarie previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 anche rivolgendosi ad altra impresa del settore e rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato, di cui all'articolo 340 c.p. la Stazione Appaltante segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria. In caso di scioperi indetti dalle organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali l'Appaltatore dovrà rispettare le norme contenute nella legge 12/06/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART.16

Divieto di subappalto

È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.

La D.A. è tenuta, per l'intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.

ART.17

Oneri a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A.

ART.18

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- totale sospensione del servizio;

- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;
- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;
- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.,
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.

La risoluzione del contratto in oggetto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, previa contestazione scritta. Il termine per la presentazione delle controdeduzioni è previsto in giorni 5.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'Amministrazione Appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A.

La Stazione Appaltante addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

ART.19

Controllo e sorveglianza del servizio

Competono alla S.A. ed al Comune di Lipari il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'Amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

ART.20

Controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, giusta artt. 806 e segg. del Codice di procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Barcellona P.G..

L'istanza deve essere notificata all'altra parte nel corso della contestazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data del suo insorgere.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi eventuale controversia, si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione da esperirsi presso la sede della S.R.R.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenze arbitrali, proponendo entro il termine di cui al precedente 2° comma, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazione alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di notifica della domanda al Giudice competente, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.